

Art. 2

(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società Po Valley Operations Pty tramite l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna.

Art. 3

(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse.

Roma 7 dicembre 2018

Il Direttore generale: DIALUCE

DECRETI DI DECADENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 108

DECRETO MINISTERIALE 24 DICEMBRE 2018

Decadenza e rinuncia del permesso di ricerca «CARISIO» della Società ENI S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera l) del D.lgs. n. 112 del 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2006 con il quale, a decorrere dalla stessa data, è stato accordato alle società BG Gas International BV Filiale Italiana (95%) e Costruzione Condotte S.r.l. (5%), il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "CARISIO" in territorio delle provincie di Vercelli, Biella e Novara;

VISTI i decreti ministeriali 28 febbraio 2008, 27 marzo 2009, 28 settembre 2009, 20 aprile 2011, 3 giugno 2014 e 9 maggio 2017 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alle Società ENI S.p.A e Petroceltic Italia S.r.l., con quote rispettivamente del 52,5% e 47,5%, rappresentate dalla prima;

PRESO ATTO che in data 01 marzo 2012 è stata presentata alla Sezione UNMIG di Bologna istanza di perforazione del pozzo denominato "Carpignano Sesia 1" ed in data 12 marzo 2012 è stata presentata istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il pozzo alla Regione Piemonte;

PRESO ATTO che a seguito delle necessità espresse dalla Regione Piemonte di individuare un'ubicazione del pozzo esplorativo a considerevole distanza dal centro abitato di Carpignano Sesia, il progetto originariamente presentato alla Regione è stato ritirato allo scopo di produrre un nuovo progetto di perforazione, in linea con quanto indicato dalla stessa Regione con particolare riferimento alla localizzazione del sondaggio previsto;

PRESO ATTO che con istanza in data 8 giugno 2015 è stata chiesta l'autorizzazione alla variazione del programma dei lavori originario del pozzo esplorativo verticale "Carpignano Sesia 1" per realizzare il pozzo direzionato "Carpignano Sesia 1 dir" ed è stata avviata, in conformità alle modifiche intervenute ad opera del decreto-legge n. 133/2014, la procedura di verifica di compatibilità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel frattempo subentrato nelle competenze in materia di VIA;

VISTI i decreti ministeriali 11 aprile 2012, 21 dicembre 2012, 29 gennaio 2014 e 12 febbraio 2016 con il quale il permesso di ricerca "CARISIO" è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dall'11 aprile 2012 fino alla conclusione dell'iter procedurale di autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir";

VISTO il decreto n. 140 in data 1 giugno 2017 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir", nel rispetto di specifiche prescrizioni tecniche ivi indicate;

VISTA l'istanza datata 26 maggio 2018, acquisita agli atti il 31 maggio 2018 prot. n. 14161, con la quale la Società Eni S.p.A. ha dichiarato di rinunciare volontariamente alla quota di titolarità pari al 52,5% del permesso di ricerca "CARISIO" con contestuale dichiarazione di assunzione quota da parte della Società Petroceltic Italia S.r.l. e conseguente intestazione dell'intera titolarità e rappresentanza unica da parte della Società Petroceltic Italia S.r.l. del permesso "CARISIO";

VISTO l'art. 18 comma 3 della legge 21 luglio 1967, n. 613., in base al quale: "La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi";

VISTA la nota n. 15386 del 13 giugno 2018 con la quale è stato chiesto in merito alla predetta istanza il parere alla competente Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche-UNMIG (DGS-UNMIG), in quanto, fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 613/1967, il trasferimento dell'intera titolarità del permesso in argomento è, comunque, subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dell'eventuale subentrante, con riferimento all'art. 6 della legge n. 9/1991 e alla circolare dell'8 novembre 2017 della DGS-UNMIG;

VISTA la nota n. 89130 in data 06 novembre 2018 con la quale la DGS-UNMIG, esaminata la fattispecie, ha fatto rilevare:

a) la complessità del programma di perforazione del pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 Dir", da cui deriva la necessità di un'altissima capacità tecnica ed economica da parte degli operatori relativamente agli obiettivi di profondità, segnalando che tale specifica capacità tecnica viene a mancare a seguito della rinuncia da parte della Società Eni S.p.A.;

b) l'ormai ridottissimo periodo residuo prima della scadenza del medesimo titolo minerario senza che sia stata presentata dagli operatori stessa alcuna istanza di proroga di vigenza;

VISTA la nota n. 19681 del 2 agosto 2018 con la quale è stato richiesto formale riscontro circa le motivazioni della rinuncia da parte della Società ENI alla quota di titolarità del permesso "CARISIO";

ACCERTATO che non risulta presentata alcuna istanza di proroga del permesso in argomento, la cui presentazione si pone, in via cautelativa anche in caso di sospensione in atto del decorso temporale, quale salvaguardia delle posizioni attive in capo al destinatario dell'originario provvedimento di conferimento del permesso per tutto il periodo necessario per la conclusione di altri procedimenti finalizzati all'eventuale perforazione del pozzo previsto, e preso atto che all'atto dell'eventuale ripristino del decorso del permesso la vigenza residuale del permesso si concretizza in soli pochi giorni;

VISTA la nota n. 91375 del 27 novembre 2018 con la quale la Società ENI ha rappresentato che sulla base degli studi effettuati e i dati raccolti il progetto attinente al permesso "CARISIO" è caratterizzato da un alto rischio minerario (grado di incertezza della ricostruzione strutturale dell'area causata dalla limitata copertura sismica) per cui la Società medesima ha ritenuto opportuno rinunciare alla propria quota di titolarità e rappresentanza unica;

VISTA la nota n. 91190 del 23 novembre 2018 con la quale, preso atto che con la nota sopra citata in data 6 novembre 2018 la DGS-UNMIG ha formulato conseguentemente un parere da intendersi in senso negativo al trasferimento in capo alla Società Petroceltic Italia s.r.l., sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di trasferimento dell'intera titolarità del permesso "CARISIO" in capo alla stessa Società Petroceltic ed è stata data contestuale comunicazione della sussistenza delle condizioni per la decadenza del titolare come previsto dall'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

VISTA la nota in data 7 dicembre 2018 prot. 92606 con la quale la Società Petroceltic Italia s.r.l. ha provveduto a produrre le proprie controdeduzioni susseguenti al citato preavviso e consistenti sinteticamente in:

1) illegittima interpretazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 613/1967 e dell'art. 38 della legge n. 6/1957: si formula l'assunto che le previsioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 613/1967, non prevedono l'esecuzione di

una nuova verifica delle capacità tecnica ed economica del contitolare subentrante e che la decadenza prospettata non è riconducibile ai casi previsti dall'art. 38 della legge n. 613/1967. Si formula l'assunto che il provvedimento di cui all'art. 18, comma 3, della legge 613/1967 assume natura vincolata. Si conferma, tuttavia, la facoltà dell'Amministrazione di potere provvedere ad un procedimento di verifica ex-novo dei requisiti di capacità tecnica ed economica da parte dell'Amministrazione susseguente al richiesto trasferimento e di poter provvedere alla conseguente revoca ex-post del titolo stesso per carenza di requisiti;

2) illegittimità della nota della DGS-UNMIG del 6 novembre 2018 – Omesso rilascio del parere tecnico della DGS-UNMIG: si formula l'assunto che la DGS-UNMIG non ha concretamente svolto alcuna attività istruttoria sulle capacità tecniche ed economiche della Società;

3) illegittimità della nota della DGS-UNMIG nella parte in cui dichiara l'impossibilità di svolgimento delle operazioni tenuto conto della prossimità della scadenza del permesso: si formula l'assunto che è facoltà della Società titolare provvedere alla richiesta di proroga di vigenza appena dopo l'avvio delle operazioni preliminari di perforazione e si rimanda a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del D.M. 7 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con riferimento a quanto sopra osservato dalla Società Petroceltic Italia s.r.l.:

- la Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM) nella seduta del 10 dicembre 2018 ha espresso il parere che la Società Petroceltic Italia s.r.l. non presenta una consistenza societaria tale da garantire la realizzazione in sicurezza dei lavori previsti, in quanto la Società, che non ha attualmente personale impiegato in Italia, ha visto nel tempo una diminuzione dei ricavi e, conseguentemente, una diminuzione del Patrimonio Netto che rimane comunque al di sopra dei 300.000 euro richiesti dalla circolare MISE del 8/11/2017;

- la Commissione CIRM nella seduta del 10 dicembre 2018, anche sulla base delle ulteriori motivazioni indicate nel relativo verbale di riunione, ha ritenuto in via definitiva di confermare sia il parere già espresso dalla DGS-UNMIG sia quanto indicato dalla DGSAIE, e quindi di procedere nell'iter di decadenza del titolo minerario in argomento;

- il disposto dell'art. 18, comma 3, della legge n. 613/1967 non può non operare in combinato disposto con l'art. 6 della legge n. 9/1991, laddove lo stesso prevede che un permesso di ricerca deve essere intestato a soggetti in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica;

- lo stesso art. 18 della legge n. 613/1967 nella sua interezza dispositiva prevede che qualunque cessione ovvero trasferimento di titolarità deve essere oggetto di specifica autorizzazione sulla base di un provvedimento amministrativo che non può prescindere dalla verifica della sussistenza di specifici requisiti di idoneità in relazione alle complessità delle attività programmate ed agli adempimenti imposti da altre Amministrazioni. Si rimanda a tale proposito alle prescrizioni previste dal decreto di VIA;

- l'accertata inidoneità economica ma soprattutto tecnica (prevista dall'art. 6 della legge n. 9/1991) non può che determinare la perdita del diritto all'esercizio del permesso di ricerca nella piena applicazione dell'art. 38 della legge n. 6/1957, configurandosi la specifica fattispecie di impossibilità di poter adempiere agli impegni assunti con il decreto di conferimento;

- non rileva il richiamo all'art. 3, comma 7, del D.M. 7 dicembre 2016 la cui applicazione trova fondamento nei casi in cui sia stata prodotta istanza di proroga, di cui per il permesso "CARISIO" si prefigura solo ed allo stato una presentazione in tempi non concretamente stimati o stimabili e che comunque deve rispondere ai criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 625/1996;

CONSIDERATO che per quanto sopra le osservazioni prodotte quali controdeduzioni non sono idonee al superamento dei motivi ostativi già comunicati con la citata nota n. 91190 del 23 novembre 2018 all'accoglimento della richiesta di trasferimento dell'intera titolarità del permesso "CARISIO" in capo alla Società Petroceltic Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che, conformemente al parere espresso dalla Commissione CIRM, non sussistono le condizioni per poter ritenere che la Società Petroceltic Italia s.r.l., per le motivazioni sopra svolte, in particolare relativamente alla capacità economica e soprattutto tecnica, possa provvedere in qualità di nuovo titolare unico del permesso, all'esecuzione del pozzo "Carpignano Sesia 1 dir" cui consegue la non possibilità di un assolvimento da parte della Società titolare degli obblighi di esecuzione dei lavori di perforazione del sondaggio d'obbligo previsto dal decreto di conferimento;

CONSIDERATO che occorre garantire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 9/1991, l'intestazione di un permesso di ricerca a soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le Società per azioni, in possesso di requisiti di capacità tecnica ed economica adeguati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di ricerca quando:

- 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;
- 3) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla legge od imposti dal permesso a pena di decadenza;
- 4) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

D E T E R M I N A

- di accogliere la rinuncia alla titolarità del permesso "CARISIO" formulata con istanza acquisita in data 31 maggio 2018 prot. n. 14161 dalla Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 (c.a.p. 00144), e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1 (c.a.p. 20097), (c.f. 00484960588);

- di rigettare la contestuale richiesta formulata con la medesima istanza acquisita in data 31 maggio 2018 prot. n. 14161 di assunzione dell'intera titolarità e rappresentanza unica del permesso di ricerca "CARISIO" da parte della Società Petroceltic Italia s.r.l. (c.f. 08662141004), con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti n. 20, (c.a.p. 00193).

D E C R E T A:

Art. 1.

(Cessazione permesso: decadenza e rinuncia)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, dell'articolo 24 della legge del 21 luglio 1967, n. 613 e dell'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il permesso di ricerca "CARISIO" della Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 (c.a.p. 00144), e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1 (c.a.p. 20097), (c.f. 00484960588) e della Società Petroceltic Italia s.r.l. (c.f. 08662141004), con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti n. 20, (c.a.p. 00193) dell'estensione di km² 728,00 e ricadente in territorio delle provincie di Vercelli, Biella e Novara è dichiarato cessato per rinuncia dell'operatore e conseguente decadenza del titolare rimanente.

2. A decorrere dalla data del presente decreto il D.M. 12 febbraio 2016 di sospensione temporale del permesso di ricerca "CARISIO" perde di efficacia.

Art. 2.

(Pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e notificato alle Società Eni S.p.A e Petroceltic Italia s.r.l.

2. Il presente decreto è trasmesso all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte anche per i fini di specifica competenza in materia di gestione delle attività relative alla riscossione per canoni dovuti.

Art. 3.

(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente provvedimento.

Roma 24 dicembre 2018

Il Direttore generale: DIALUCE

DECRETI DI RIDUZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 109

DECRETO MINISTERIALE 3 GENNAIO 2019

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «SAN MARCO» della Società ALEANNA ITALIA S.r.l.
(Tavola fuori testo n. 1)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";